



Venezia 15 Gennaio 2019

BONUS ASILO NIDO - RIMBORSI E NOVITA'



Sarà attivo dal 28 gennaio 2019 il servizio telematico dedicato alle richieste di bonus asilo nido per l'anno 2019, che è passato da 1.000 a 1.500 euro annui per effetto della legge di Bilancio 2019. L'aumento, in particolare, sarà corrisposto per il triennio 2019-2021. Mentre dal 1° gennaio 2022, l'importo sarà rideterminato in misura comunque non inferiore a 1.000 euro.

COS'È

Nell'ambito degli interventi normativi a sostegno della genitorialità e del reddito delle famiglie, l'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la **frequenza di asili nido pubblici e privati** e di **forme di assistenza domiciliare** in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. L'art.1, comma 488, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha elevato l'importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

QUANDO FARE RICHIESTA

Le domande potranno essere presentate dal 28 gennaio alle ore 10 e fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2019 e il rimborso mensile per il bonus nido 2019 sarà di 136,37 euro per ogni rata mensile effettivamente pagata e fino a un massimo di 1.500 euro riparametrato su **11 mensilità**. Il bonus sarà pagato direttamente dall'Inps in base alla domanda del genitore richiedente, nel limite massimo di spesa indicato per il 2019 in 300 milioni di euro secondo l'ordine di presentazione della domanda.

CHI PUO' RICHIEDERLO

La domanda di bonus nido può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a dal 1° gennaio 2016, in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla circolare Inps del 22 maggio 2017, n.88:

- Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per



soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

- Carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
- Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
- Status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria
- Residenza in Italia.
- Relativamente al contributo asilo nido, il richiedente è il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta;
- Relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, **specificando se si intende accedere al beneficio del contributo per l'asilo nido o al beneficio per le forme di supporto presso la propria abitazione**, solo in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

- Web - Servizi telematici del portale dell'Inps;
- Contact Center Integrato – numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante 06164164;
- **Patronato INAS CISL.**

DOCUMENTI NECESSARI PER LA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

- Documento e codice fiscale del genitore, che sostiene l'onere della retta, richiedente (**anche permesso di soggiorno in caso di genitore extra comunitario**);
- Codice fiscale del bambino;
- Modello Inps SR163 compilato, timbrato e firmato dal funzionario del competente Ufficio Postale o Banca;
- La denominazione e la Partita Iva dell'asilo nido;
- Specificare le mensilità per le quali si intende ottenere il beneficio;
- Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus asilo nido per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati, anche se per lo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda;
- Allegare in fase di domanda il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici la documentazione da cui risulti l'iscrizione o l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino;
- In caso di richiesta di bonus per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, allegare, all'atto della domanda, un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l'intero anno di riferimento, *"l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica"*.

BONUS ASILO NIDO NON CUMULABILE CON LE DETRAZIONI IRPEF 19%

Attenzione: il bonus asilo nido da 1.500,00 euro non è cumulabile con la detrazione Irpef del 19% per lo stesso tipo di spesa.

La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto